

PRESIDENZIALE N. 10/22/PRES

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.

(PROC. N. 1758/DDA/AM - DDA/4568 - <http://rarbg2020.org/>)

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2002, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2002, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l’art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore di servizi, nell’esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l’art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto*

conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS del 13 aprile 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/**4568**, pervenuta in data 3 ottobre 2022 (prot. n. DDA/3676), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* <http://rarbg2020.org>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

ARTISTA	TITOLO	ANNO	LINK
Laura Pausini	E ritorno da te	2001	rarbg2020.org/torrent/duf4knr
Laura Pausini	La solitudine	1993	rarbg2020.org/torrent/duf4knr
Laura Pausini	Non c'è	1992	rarbg2020.org/torrent/duf4knr
Laura Pausini	Strani amori	1992	rarbg2020.org/torrent/duf4knr
Laura Pausini	Incancellabile	1995	rarbg2020.org/torrent/duf4knr
Laura Pausini	Le cose che vivi	1996	rarbg2020.org/torrent/duf4knr
Laura Pausini	Se ami sai	1995	rarbg2020.org/torrent/duf4knr
Laura Pausini	Ascolta il tuo cuore	1996	rarbg2020.org/torrent/duf4knr
Laura Pausini	Mi respuesta	1998	rarbg2020.org/torrent/duf4knr
Laura Pausini	Un'emergenza d'amore	1997	rarbg2020.org/torrent/duf4knr
Laura Pausini	Ancora una volta	1999	rarbg2020.org/torrent/duf4knr
Laura Pausini	Tra te e il mare	2000	rarbg2020.org/torrent/duf4knr
Laura Pausini	Il mio sbaglio più grande	2002	rarbg2020.org/torrent/duf4knr

Laura Pausini	Una storia che vale	2007	rarbg2020.org/torrent/duf4knr
Eros Ramazzotti	Terra promessa	1983	rarbg2020.org/torrent/z1p5i4s
Eros Ramazzotti	Una storia importante	1985	rarbg2020.org/torrent/z1p5i4s
Eros Ramazzotti	Adesso tu	1986	rarbg2020.org/torrent/z1p5i4s
Eros Ramazzotti	Musica è	1988	rarbg2020.org/torrent/z1p5i4s
Eros Ramazzotti	Se bastasse una canzone	1990	rarbg2020.org/torrent/z1p5i4s
Eros Ramazzotti	Cose della vita	1992	rarbg2020.org/torrent/z1p5i4s
Eros Ramazzotti	Un'altra te	1992	rarbg2020.org/torrent/z1p5i4s
Eros Ramazzotti	Più bella cosa	1996	rarbg2020.org/torrent/z1p5i4s
Eros Ramazzotti	Stella gemella	1996	rarbg2020.org/torrent/z1p5i4s
Eros Ramazzotti	Dove c'è musica	1996	rarbg2020.org/torrent/z1p5i4s
Eros Ramazzotti	L'aurora	1996	rarbg2020.org/torrent/z1p5i4s
Eros Ramazzotti	Quanto amore sei	1997	rarbg2020.org/torrent/z1p5i4s
Eros Ramazzotti	Fuoco nel fuoco	2000	rarbg2020.org/torrent/z1p5i4s
Eros Ramazzotti	Più che puoi	2000	rarbg2020.org/torrent/z1p5i4s

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *“Si evidenzia che il tentativo di rimozione selettiva operato dalla SIAE sul sito oggetto della presente istanza non è andato a buon fine. Sullo stesso risultano ancora presenti le opere segnalate. Si rappresenta il carattere massivo delle violazioni al diritto d'Autore.”*;

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultavano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra indicate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte sul sito risultava, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiarava essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

3. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito oggetto di istanza risulta registrato dalla società MainReg Inc., raggiungibile alle e-mail abuse@mainreg.com, complain@mainreg.com e support@mainreg.com, per conto di un soggetto non identificabile;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di *hosting* in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare

Inc., i servizi di *hosting* sono forniti dalla società società SA and A stroi proekt EOOD, con sede in Safeta Hadzica 140, 71211, Sarajevo, Bosnia e Herzegovina, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica noc@netsaap.com; alla medesima società risultano verosimilmente riconducibili anche i server impiegati, localizzati in Turchia;

4. con comunicazione del 6 ottobre 2022 (prot. n. DDA/0003766), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **1758/DDA/** relativo all'istanza DDA/**4568**, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata, del suo carattere massivo unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. u), del *Regolamento*;

5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, lett. b), del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti nel caso di specie dal 6 ottobre 2022, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, pur non risultando confermata l'accessibilità alle opere segnalate nella comunicazione di avvio, risultano essere ancora presenti ulteriori link che mettono a disposizione degli utenti opere sonore appartenenti al repertorio musicale amministrato dall'istante, come rappresentato da SIAE. Poiché, come chiarito nella comunicazione di avvio, l'elencazione delle opere di titolarità del segnalante riscontrate sul sito in violazione viene effettuata a titolo meramente esemplificativo, la presenza degli ulteriori link conferma che risulta integrata una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;

8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

9. l'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

10. l'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <http://rarbg2020.org/>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

CONSIDERATO che, la prima riunione utile della Commissione per i servizi e i prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento stante il termine di scadenza del procedimento;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <http://rarbg2020.org/>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito <http://rarbg2020.org/> nei tempi con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9,

comma 1, *lett. d*), del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-bis, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nel termine di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella